

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3244

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSINI, PICCOLI, ZANIBONI, REBECCHI, MORONI, AZZOLINI,
DE ROSE, SERRENTINO, CASTAGNETTI GUGLIELMO, PERANI,
PELLIZZARI, SAVIO, FERRARI BRUNO, ORSINI GIANFRANCO,
POLI, TREMAGLIA**

Presentata il 13 ottobre 1988

Autorizzazione ad effettuare
la lotteria internazionale « Centomiglia velica » del Garda

ONOREVOLI COLLEGHI! — È in atto nel nostro Paese, ormai da non pochi anni, un processo di adeguamento alle esigenze nuove che tende a non lasciare immutati anche comparti di non primaria importanza della vita sociale italiana.

Non deve quindi suscitare sorpresa se già nella IX legislatura la VI Commissione della Camera dei deputati operò per la modernizzazione del lotto e di altri giochi con particolare attenzione alle « lotterie nazionali ».

A proposito di queste ultime non è privo di significato ricordare che il fine ricercato dal comitato ristretto, all'uopo costituito, era quello di stabilire un calendario di lotterie tale che le stesse po-

tessero susseguirsi senza interruzione di continuità onde consentire stabilità d'impiego ai lavoratori del settore e un qualche beneficio aggiuntivo all'erario.

In altre parole si dovevano individuare nuove lotterie da inserire negli intervalli temporali troppo ampi di quelle già esistenti.

L'interruzione anticipata della IX legislatura sopraggiunse quando il Comitato ristretto aveva terminato i propri lavori ed era pronto a relazionare in merito alla Commissione già autorizzata a discutere e deliberare su tale questione in sede legislativa.

Il lavoro fatto nella passata legislatura non è comunque stato disperso poiché in

in data 21 dicembre 1987 è stata presentata un proposta di legge (A.C. n. 2062) a firma di tutti i gruppi parlamentari che riproduce sostanzialmente le conclusioni maturate dai deputati negli incontri e nelle riunioni del Comitato ristretto più volte citato.

Per tutto ciò tale proposta di legge è stata assegnata in sede legislativa alla VI Commissione che su tale questione ha iniziato i propri lavori in data 7 luglio 1988 con la relazione dell'onorevole Renato Ravasio.

Era nelle previsioni e aspettative generali che, proprio in virtù del lavoro pregresso, il provvedimento potesse essere licenziato in tempi brevi senonché in data 20 luglio 1988 è sopraggiunto un atto legislativo del Senato teso a autorizzare l'organizzazione di sei lotterie nazionali alcune delle quali già effettuate negli scorsi anni e altre di nuova costituzione.

Il provvedimento del Senato è bene dirlo con cortesia ma anche con franchezza non ha nulla in comune con la completezza del disegno contenuto nella proposta di legge presentata alla Camera.

Senza dire di altre differenze o di altri particolari basterà ricordare che il disegno di legge approvato dal Senato proroga la lotteria abbinata alla famosa riedizione della regata storica di Venezia e autorizza una nuova lotteria abbinata alla gara delle « Centomiglia » del Garda ignorando il fatto che entrambe le manifestazioni sono organizzate nella stessa domenica di settembre.

Era proprio stata questa coincidenza di date a far venire meno — già nella passata legislatura — la possibilità di abbinare una lotteria alla « Centomiglia »

velica del Garda meritevole per ogni altro aspetto di entrare nel novero delle lotterie nazionali.

Ebbene a questo inghippo, costituito dall'esistenza di indiscutibili opportunità per la costituzione di una nuova lotteria e l'impossibilità di sopprimerne una già esistente e affermatissima o di sovrapporle l'una all'altra, tende a dare una risposta risolutiva la presente proposta di legge che fa propria, d'un lato, la volontà espressa dal Senato e dall'altro coglie una delle proposte innovative contenute nel testo all'esame della Camera dei Deputati là dove si propone di autorizzare il Ministero delle finanze a organizzare una lotteria internazionale.

Riconoscere connotati di respiro internazionale al lago di Garda non impone ovviamente alcun sforzo rappresentando lo stesso punto di approdo di un flusso turistico che forse non ha eguali in Italia e in Europa e d'altro lato la « Centomiglia » è ormai riconosciuta come la più importante competizione velica in acque interne del mondo tant'è che lo scorso mese di settembre una rete televisiva giapponese ne ha trasmesso le varie fasi in ripresa diretta.

Svolte così le motivazioni che militano a favore della presente proposta di legge non rimane, conclusivamente, che illustrarne brevemente il contenuto normativo.

All'articolo 1 si contempla l'autorizzazione della lotteria, mentre agli articoli 2, 3 e 4 si fissano le norme per la vendita dei biglietti e la riscossione dei premi e, infine, all'articolo 5 si stabiliscono i criteri di riparto degli utili della lotteria stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È autorizzata l'effettuazione di una lotteria internazionale da collegarsi alla manifestazione sportiva « Centomiglia velica » che annualmente è organizzata sul lago di Garda.

ART. 2.

1. I biglietti della lotteria autorizzata con la presente legge possono essere acquistati sul territorio nazionale sia da cittadini italiani che stranieri i quali in caso di vincita potranno esportarne nel paese di residenza i relativi premi in valuta italiana o estera senza alcun vincolo o limite o imposizione fiscale.

ART. 3.

1. Il Ministero delle finanze è autorizzato a stabilire intese e accordi con gli Stati comunitari ed extra comunitari per la vendita all'estero dei biglietti della lotteria istituita con la presente legge. In caso di vincita i cittadini italiani residenti all'estero o i cittadini stranieri potranno riscuotere i relativi premi ed esportarli fuori dei confini nazionali senza alcun vincolo o limite o imposizione fiscale.

ART. 4.

1. Per la vendita all'estero dei biglietti della lotteria istituita con la presente legge il Ministero delle finanze potrà avvalersi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), delle agenzie all'estero della Compagnia italiana per il turismo (CIT), di ogni altro organi-

smo italiano operante all'estero nonché, mediante apposite convenzioni, con organizzazioni straniere operanti nel settore.

ART. 5.

1. Dal ricavato netto dei biglietti venduti in relazione alla lotteria internazionale autorizzata con la presente legge, detratti gli importi previsti dall'articolo 17 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, come da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 814, il 50 per cento costituisce la massa dei premi da distribuire ai possessori dei biglietti sorteggiati e il 50 per cento l'utile della lotteria.

2. Eventuali errori di stima sull'entità prevista del ricavato netto dei biglietti venduti saranno compensati in detrazione o in aumento dell'utile della lotteria.

3. Tale utile verrà versato per il 40 per cento in conto entrata del bilancio dello Stato, per il 40 per cento sarà devoluto al consorzio dei comuni riuniti nella Comunità del Garda per le finalità di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali che la stessa persegue e per il rimanente 20 per cento sarà ripartito fra le aziende di promozione turistica delle province di Brescia, Verona, Trento e Mantova in termini proporzionali alla consistenza della popolazione delle rispettive province.